




REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI



ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 47/115671 P.G. NELLA SEDUTA DEL 27/03/2003
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 116 REG./43 PROP.DEL. NELLA SEDUTA DEL 29/05/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 5 REG./76/20 PROP. DEL. NELLA SEDUTA DEL 01/02/2021

2ª STESURA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani di cui al successivo articolo 4 e viene adottato ai sensi dell'articolo 198 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti, sostanze ecc. specificati all'articolo 185 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 Ambito di applicazione del regolamento

Le norme e le prescrizioni del presente regolamento, ove non diversamente specificato, si applicano sia ai pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani che alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della popolazione.

Art. 3 Finalità

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente ed un efficace controllo, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero causare danni all'ambiente.

Le Autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Tutte le fasi di gestione dei rifiuti devono essere svolte in condizioni di massima sicurezza.

Art. 4 Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi come specificato all'articolo 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Si adottano le definizioni specificate all'articolo 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi deve osservare i seguenti principi generali:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché evitare ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) salvaguardare la fauna e la flora ed evitare il pur minimo degrado all'ambiente e al paesaggio;
- d) rispettare le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- e) promuovere ed attuare, con criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- f) garantire un adeguato servizio di smaltimento dei rifiuti per l'intero territorio comunale;
- g) promuovere tutte quelle iniziative tendenti a diminuire la produzione dei rifiuti sia coinvolgendo la popolazione interessata che attraverso adeguati interventi di raccolta differenziata e di recupero dei materiali.

Art. 6 Attività di competenza del Comune

Il Comune, attraverso il Gestore del servizio o altri soggetti pubblici o privati da questo individuati, svolge, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006, i seguenti servizi e attività:

- a) gestione dei rifiuti urbani non ingombranti;
- b) gestione dei rifiuti urbani ingombranti;
- c) gestione dei rifiuti urbani pericolosi e di quant'altro prodotto da utenze domestiche per il quale non è possibile la gestione insieme al normale ciclo di raccolta dei rifiuti urbani;
- d) gestione dei rifiuti speciali simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;
- e) gestione dei rifiuti cimiteriali secondo le disposizioni del DPR 15 luglio 2003 n. 254;

- f) gestione dei rifiuti esterni di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 7

Azioni per la riduzione delle plastiche monouso

Il Comune intende incentivare e promuovere attività finalizzate ad un uso più efficiente delle risorse, riducendo la quantità di rifiuti prodotti e attivando iniziative per la raccolta, il trattamento, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, come parte di una logica di non spreco.

L'Amministrazione Comunale, per quanto concerne le plastiche monouso, mette in atto azioni atte a favorire la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso presso tutte le sedi comunali ed uffici ad esse connessi, comprese le sale conferenze pubbliche ed i centri civici.

Art. 8

Attività di competenza del Gestore del servizio

Il Gestore del servizio ha l'obbligo di seguire razionalmente l'innovazione tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale, i propri mezzi e le proprie dotazioni, promuovendo la sperimentazione di tutte le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizio.

Sono di competenza del Gestore del servizio:

- a) il servizio di raccolta, trasporto e avviamento a recupero/smaltimento delle varie frazioni di rifiuto indifferenziato e differenziato;
- b) il servizio di trasporto e avviamento a recupero/smaltimento delle frazioni di rifiuto conferite in modo differenziato presso le Piattaforme Ecologiche / Centri di Raccolta;
- c) la gestione e il controllo delle Piattaforme Ecologiche / Centri di Raccolta comunali, nel rispetto della normativa vigente;
- d) il servizio di spazzamento manuale, meccanizzato e lo svuotamento dei cestini stradali comprese le successive attività di trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti;
- e) l'effettuazione delle attività collaterali all'igiene urbana, quali per esempio la pulizia delle aree dei mercati rionali, la pulizia delle griglie delle rogge, la raccolta di animali morti dal suolo pubblico, l'attività di spargimento sale preventivo e sgombero della neve e di tutte le attività definite nel Contratto di Servizio;
- f) l'informazione sulle modalità di svolgimento dei servizi;
- g) il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei mezzi autorizzati, le cui caratteristiche assicurano il rispetto delle norme igienico sanitarie e le condizioni di sicurezza per gli operatori.

Le modalità di effettuazione dei servizi sono stabilite nel Contratto di Servizio sottoscritto dal Comune e dal Gestore.

Art. 9

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi e di particolari tipologie di rifiuti

I produttori e detentori, anche se non produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere a proprie spese ad una loro adeguata e distinta gestione stipulando convenzioni con operatori debitamente autorizzati.

Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo sul luogo di produzione, è tenuto al rispetto della normativa vigente e ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale, delle persone e al decoro urbano.

Art. 10

Criteri di comportamento, obblighi e divieti

Competono ai produttori di rifiuti urbani le attività di conferimento secondo regole di buona cura ed osservanza delle esigenze igienico-sanitarie e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

I rifiuti per i quali sono previste modalità di raccolta a domicilio devono essere conferiti nei punti di prelievo, contenuti negli specifici contenitori all'uopo previsti atti a facilitarne la raccolta ed evitarne la dispersione, restando vietato il conferimento di rifiuti sciolti.

I rifiuti per i quali il Comune ha predisposto specifici programmi di recupero devono essere sempre conferiti secondo modalità atte a facilitarne il riciclaggio utilizzando i mezzi ed i luoghi all'uopo adibiti secondo le direttive indicate al Titolo III del presente regolamento.

E' vietato conferire al servizio di raccolta domiciliare i seguenti rifiuti:

- a) speciali pericolosi;
- b) urbani pericolosi;
- c) urbani, quali i rifiuti ingombranti ed altri rifiuti per il cui conferimento siano stati istituiti servizi di raccolta specifici, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiale;
- d) sostanze allo stato liquido;
- e) materiali metallici, lapidei ecc. che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

E' vietata ogni forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al servizio di raccolta e smaltimento.

E' vietato utilizzare, per il conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta domiciliare, contenitori non espressamente stabiliti dal Gestore, utilizzare bidoni e sacchi forniti dal Gestore per tipologie di rifiuti diverse da quelle per cui sono stati previsti.

E' inoltre vietato conferire all'esterno di detti contenitori qualunque tipo di rifiuti.

E' vietato esporre contenitori per la raccolta domiciliare in punti diversi da quelli indicati dal Gestore e/o valutati dal Comune, o comunque in luoghi differenti dal punto di conferimento abituale (fronte proprio stabile e/o attività).

E' vietato danneggiare o ribaltare i contenitori per la raccolta domiciliare, apporvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura non attinenti alla raccolta differenziata e all'identificazione dell'utenza.

I contenitori per la raccolta differenziata domiciliare devono essere tenuti puliti e in condizioni decorose a cura dell'utenza stessa con cadenza almeno settimanale.

E' vietato l'utilizzo dei contenitori stradali quando il grado di riempimento non consente un idoneo contenimento dei rifiuti conferiti.

E' vietato l'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che privata.

E' fatto assoluto divieto di intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

E' vietato abbandonare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, rifiuti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti. Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde ivi comprese le acque sotterranee.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente, il Comune dispone con propria ordinanza il termine entro il quale i contravventori dovranno provvedere alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, trascorso il quale il Comune potrà incaricare il Gestore del servizio per l'esecuzione dei lavori con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati ponendo a carico degli stessi le spese sostenute previa comunicazione delle stesse.

TITOLO II – RIFIUTI SPECIALI SIMILI PER NATURA AI RIFIUTI DOMESTICI

Art. 11 Rifiuti Urbani

I rifiuti urbani sono distinti come definiti dall'art.183 del D.Lgs 152/2006 in:

1. rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L -quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L –quinquies del D.Lgs 152/2006.

La quantità massima per singolo conferimento non deve essere superiore a 1,5 kg/m²

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

Art. 12 Luogo di detenzione

La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, deve avvenire unicamente all'interno dei locali o delle superfici della specifica utenza.

Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e speciali, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, si devono osservare modalità atte a favorire la costante igienicità dei locali e delle aree ove vengono detenuti i rifiuti (utilizzo di lancia di lavaggio, pavimentazione lavabile e scolo delle acque) e nelle aree oggetto di prelievo diretto da parte degli addetti.

I locali e le aree attrezzate, quale luogo di detenzione iniziale, dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

Le utenze che non dispongono di locali o aree ad uso esclusivo, idonei a rispettare le normative igienico-sanitarie e adeguatamente dimensionati a consentire il deposito delle varie frazioni di rifiuto tra un turno di raccolta ed il successivo, devono concordare con il Gestore del servizio ritiri supplementari dei rifiuti stessi a titolo oneroso.

Art. 13 Modalità di raccolta

E' istituita in tutto il territorio del Comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale, secondo le indicazioni di cui al D.Lgs 152/2006.

La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal Comune anche su proposta del Gestore del servizio, tramite le seguenti forme:

- a) Raccolta domiciliare;
- b) Raccolta con contenitori stradali;
- c) Raccolta nelle Piattaforme Ecologiche / Centri di Raccolta;
- d) Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti.

Modalità di raccolta differenti o aggiuntive a quanto di seguito meglio specificato potranno essere richieste al Gestore ed eventualmente concordate con Contratto di servizio, che individuerà termini e corrispettivi dello specifico servizio aggiuntivo.

Salvo differenti valutazioni del Gestore e/o del Comune, nei giorni festivi non si esegue la raccolta delle frazioni di rifiuto interessate ed il successivo recupero avviene:

- quando la frequenza di raccolta è settimanale o quindicinale, nel giorno non festivo immediatamente successivo;
- quando la frequenza è bi o trisettimanale, in corrispondenza del successivo turno di ritiro e comunque come definito nel calendario di zona.

Art. 14 Raccolta domiciliare a filo strada

La raccolta domiciliare a filo strada prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, in punti di prelievo individuati tra l'utente e il Gestore.

L'esposizione dei rifiuti deve avvenire esclusivamente in corrispondenza dei passaggi di ritiro e comunque con un anticipo sul previsto orario di raccolta come di seguito indicato:

- nei quartieri ove la raccolta dei rifiuti è prevista al mattino, con inizio del turno di raccolta tra le ore 6.00 e le ore 8.00, è consentito conferire i rifiuti a filo strada non prima delle ore 21.00/22.00 della sera precedente il giorno di raccolta.
- nel borgo storico di Città Alta, ove la raccolta viene effettuata tra le ore 07.00 e le ore 10.00, il conferimento deve essere effettuato esclusivamente al mattino con un anticipo massimo di 2 ore.
- in Città Alta, ove la raccolta viene effettuata tra le ore 09.00 e le ore 12.00, il conferimento deve essere effettuato esclusivamente al mattino con un anticipo massimo di 2 ore
- nei quartieri ove la raccolta dei rifiuti è prevista al pomeriggio, con inizio del turno di raccolta tra le ore 12.30 e le ore 14.00, è consentito conferire i rifiuti a filo strada non prima delle ore 07.00 del mattino dello stesso giorno di raccolta.
- nei quartieri ove la raccolta dei rifiuti è prevista la sera, con inizio del turno di raccolta tra le ore 18.00 e le ore 19.00, è consentito conferire i rifiuti a filo strada con un anticipo massimo di 2 ore rispetto al consueto orario di raccolta, comunque non prima delle ore 15.00.
- nella zona del centro, interessata da numerose attività commerciali, la raccolta dei rifiuti è prevista la sera, con inizio del turno di raccolta tra le ore 17.00 e le ore 19.00, è consentito conferire i rifiuti a filo strada con un anticipo massimo di 2 ore rispetto al consueto orario di raccolta.

Giorni e orari dei passaggi di raccolta sono definiti dal Comune e dal Gestore e sono specificati nei calendari di Zona.

Il ritiro dei contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti (bidoncini, bidoni carrellati o cassonetti), su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, deve essere effettuato nella stessa giornata della raccolta e comunque entro massimo 12 ore dalla fine del servizio.

In particolari casi e/o su richiesta dell'utenza il Gestore del servizio e il Comune possono individuare punti organizzati di prelievo, anche su aree private, purchè a piano strada e situati ad una distanza non superiore a m. 5,00 dal punto di carico.

Art. 15

Raccolta domiciliare della frazione indifferenziata residua

La frazione residua dei rifiuti deve essere conferita utilizzando esclusivamente gli involucri protettivi a perdere costituiti da sacchi in polietilene semi-trasparenti, per permettere esternamente la verifica del contenuto, della capacità di circa 40 litri per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, forniti e codificati dal Gestore, conferiti chiusi per evitare il rischio di dispersione di materiale e odori ed esposti in maniera ordinata. I sacchi devono essere conferiti al servizio di raccolta solo quando pieni ed il contenuto deve essere opportunamente ridotto volumetricamente.

E' vietato l'utilizzo di sacchi o involucri diversi da quelli messi a disposizione dal Gestore.

E' vietata l'immissione nei sacchi di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali non simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.

Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

E' vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta domiciliare e comunque in luoghi differenti dal punto di conferimento abituale e stabilito.

Art. 16

Raccolta domiciliare differenziata di carta e cartone

Nella frazione carta e cartone devono essere conferiti esclusivamente carta pulita, giornali, riviste, scatole in cartone e cartoncino, carta da pacco, libri, cartoni per alimenti senza residui, tetrapak e carta poliaccoppiata se indicato sulle confezioni.

E' vietato conferire unitamente agli imballaggi in carta e cartone tipologie di rifiuto per le quali il regolamento prevede altre modalità di conferimento.

Per singole attività o condomini costituiti da almeno sei (6) unità abitative per i quali il Gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni e del tipo fornito dal Gestore stesso.

Per le unità familiari singole o condomini fino a cinque (5) unità abitative il conferimento si effettua in contenitori rigidi riutilizzabili o tramite scatole in cartone a perdere.

Imballaggi voluminosi devono essere tassativamente ripiegati ed esposti per la raccolta anche esternamente ai contenitori di cui sopra.

Art. 17

Raccolta domiciliare differenziata della frazione organica

Per frazione organica si intende la parte biodegradabile dei rifiuti costituita, per esempio, da scarti ed avanzi cotti o crudi di cucine e mense, con la possibilità di un modesto quantitativo di scarto vegetale e con la tassativa esclusione di scarti vegetali provenienti da manutenzione di aree verdi (sfalci e ramaglie) e di rifiuti liquidi quali oli vegetali e animali. Devono essere conferiti con la frazione organica anche prodotti composti da materiali biodegradabili e compostabili, quali per esempio stoviglie in amido di mais.

E' vietato conferire unitamente alla frazione organica tipologie di rifiuto per le quali il regolamento prevede altre modalità di conferimento.

Per singole attività o condomini costituiti da almeno sei (6) unità abitative per i quali il Gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni e del tipo fornito dal Gestore.

Per le unità familiari singole o condomini fino a cinque (5) unità abitative il conferimento viene effettuato in bidoni monofamiliari.

E' vietato l'utilizzo di sacchi non biodegradabili.

E' vietato l'utilizzo di sistemi di triturazione della frazione organica con immissione nella pubblica fognatura.

Art. 18

Compostaggio domestico

L'autocompostaggio o compostaggio domestico, così come definito all'art. 183 del D.Lgs. 152/06, è una pratica volontaria di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani.

Il compostaggio domestico può essere effettuato solo ed esclusivamente:

- a) utilizzando la frazione organica e gli scarti vegetali prodotti dalla propria utenza o dalle utenze che condividono la stessa attrezzatura di compostaggio; il processo deve essere controllato tramite una corretta miscelazione dei materiali da trattare, garantendo un adeguato apporto di ossigeno, anche con il rivoltamento periodico del materiale;

- b) utilizzando, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare, diverse metodologie quali cumulo, concimaia e compostiera, rispettando la distanza minima di m. 5 dalle abitazioni di terzi;
- c) nelle aree a verde di pertinenza dell'utenza, di proprietà o in uso esclusivo;
- d) in modo da non creare problemi o disagi a terzi, con particolare attenzione ad evitare odori molesti e la presenza di insetti e roditori;
- e) riutilizzando il compost prodotto esclusivamente sul proprio terreno, orto, giardino o fioriere.

E' vietato compostare foglie o sfalci provenienti dallo spazzamento stradale e ogni altra tipologia di rifiuto-materiale diverse da quelle previste al punto a).

Art. 19

Raccolta domiciliare differenziata degli imballaggi in plastica

Gli imballaggi in plastica devono essere conferiti al servizio di raccolta utilizzando esclusivamente gli appositi involucri protettivi a perdere costituiti da sacchi gialli semi-trasparenti in polietilene della capacità di circa 110 litri, forniti e codificati dal Gestore, conferiti chiusi e in maniera ordinata.

Gli imballaggi in materiale poliaccoppiato, se indicato sulla confezione, devono essere conferiti unitamente agli imballaggi in plastica.

Non devono essere conferiti unitamente agli imballaggi in plastica oggetti in plastica dura, quali ad esempio giocattoli e oggetti d'arredamento, tetrapak, pannolini e tipologie di rifiuto per le quali il regolamento prevede altre modalità di conferimento.

Art. 20

Raccolta domiciliare differenziata del vetro e barattolame metallico

Nella frazione vetro e barattolame devono essere conferiti esclusivamente contenitori/bottiglie/barattoli/lattine in vetro e metallo, oltre alle vaschette e alle pellicole di alluminio.

Non devono essere conferiti oggetti in ceramica, terracotta, specchi, neon e lampadine e tipologie di rifiuto per le quali il regolamento prevede altre modalità di conferimento.

Per singole attività o condomini costituiti da almeno sei (6) unità abitative per i quali il Gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni e del tipo fornito dal Gestore stesso.

Per le unità familiari singole o condomini fino a cinque (5) unità abitative il conferimento si effettua in contenitori rigidi forniti dal Gestore della raccolta.

E' vietato l'utilizzo di sacchi per il conferimento di vetro e barattolame metallico.

Art. 21

Raccolta domiciliare differenziata di altre frazioni di rifiuto

Altre frazioni di rifiuto possono essere oggetto di raccolta differenziata domiciliare secondo modalità successivamente definite dal Gestore del servizio in accordo con il Comune.

Art. 22

Raccolta differenziata nelle Piattaforme Ecologiche / Centri di Raccolta

Di comune accordo tra il Gestore ed il Comune, all'interno del territorio comunale sono istituiti ed organizzati Piattaforme Ecologiche / Centri di Raccolta ove, nei limiti di cui alla vigente normativa di riferimento e secondo le modalità specifiche concordate tra il Gestore e il Comune, possono essere conferite, in modo differenziato e introdotte negli appositi contenitori, le seguenti frazioni di rifiuti urbani:

- rifiuti ingombranti separati per tipologia,
- carta e cartone,
- vetro,
- sfalci e ramaglie,
- materiale ferroso,
- legno naturale e trattato,
- materiali inerti,
- contenitori vuoti etichettati T e/o F,
- pile esauste,
- farmaci scaduti,
- imballaggi in plastica,
- oggetti in plastica diversi dagli imballaggi,
- oli alimentari esausti,
- lattine in alluminio,
- oli minerali esausti,
- accumulatori e/o batterie d'auto esauste,
- pneumatici usati;
- stracci e vestiario,
- RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso ovvero beni durevoli dismessi (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori, computer, televisori e monitor, stampanti, apparecchi telefonici, etc.), lampade al neon, ecc.

E' vietato il conferimento di ogni altra tipologia di rifiuto diversa da quelle sopra specificate.

E' vietato depositare e abbandonare rifiuti all'esterno degli specifici contenitori previsti per ciascuna tipologia di rifiuto.

E' vietata la cernita e l'asportazione di qualsiasi tipo di rifiuto.

Sono escluse dal conferimento nelle Piattaforme Ecologiche / Centri di Raccolta le frazioni indifferenziato ed organica dei rifiuti urbani oggetto di raccolta domiciliare.

L'accesso alle Piattaforme Ecologiche / Centri di Raccolta è limitato a mezzi di portata non superiore a 3,5 tonnellate ed altezza non superiore a 2,10 metri.

L'accesso alle Piattaforme Ecologiche / Centri di Raccolta è riservato ai titolari di utenze domestiche iscritte alla tassa sui rifiuti, per il conferimento dei propri rifiuti.

Art. 23

Servizio di raccolta mobile Ecovan

E' istituito il servizio di raccolta rifiuti tramite automezzo mobile opportunamente attrezzato denominato Ecovan, posizionato di norma presso i principali luoghi di aggregazione cittadini.

Luoghi e orari di stazionamento dell' Ecovan sono resi noti alla cittadinanza con apposita informativa.

Presso il mezzo attrezzato Ecovan possono essere conferiti i seguenti rifiuti:

- farmaci scaduti,
- olii minerali e vegetali esausti,
- pile, batterie esauste,
- tubi al neon,
- lampade fluorescenti,
- contenitori di prodotti con etichetta T e/o F (come ad esempio vernici, isolanti, ammoniacca, insetticidi, disinfettanti, toner),
- scarti vegetali solo in piccole quantità,
- pneumatici,
- piccoli elettrodomestici
- elettronica di consumo (smartphone, tablet, tastiera pc, ecc..)

Art. 24

Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi, quali:

- pile esauste;
- farmaci scaduti;
- contenitori vuoti etichettati con T e/o F;
- lampade al neon, tubi catodici;
- oli minerali esausti;
- accumulatori auto,

devono essere conferiti esclusivamente nelle Piattaforme Ecologiche / Centri di Raccolta o indirizzati verso specifici circuiti di raccolta appositamente dedicati, quale per esempio, l'Ecovan o i contenitori specifici per pile esauste e farmaci scaduti collocati presso i negozi e le farmacie.

Art. 25

Conferimento del vestiario

E' obbligatorio conferire in modo differenziato gli indumenti negli appositi contenitori situati sul territorio o presso le Piattaforme Ecologiche / Centri di Raccolta, racchiusi in sacchi di cellophane.

E' vietato utilizzare i sacchi codificati dedicati alla raccolta delle frazioni indifferenziata e imballaggi in plastica.

Devono essere conferiti abiti, scarpe, borse, zaini, accessori di abbigliamento (esempio cappelli, foulard, sciarpe, ecc.), biancheria e tessuti per la casa.

Art. 26

Laboratorio del riuso

Il Laboratorio del Riuso, luogo presso il quale i cittadini possono conferire oggetti usati in buono stato di conservazione, dotati di un valore di mercato allo stato in cui si trovano, è una forma concreta di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti.

Possono essere consegnati al Laboratorio del Riuso, a titolo esemplificativo, abiti e accessori di abbigliamento, libri, giocattoli, suppellettili, articoli sportivi, mobili e tutti quegli oggetti che possono essere riutilizzati.

Non sono conferibili al Laboratorio del riuso apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il Laboratorio del riuso è ubicato in genere presso le Piattaforme Ecologiche / Centri di Raccolta.

I materiali conferiti dai cittadini saranno destinati, qualora ritenuti idonei, al riutilizzo da parte di altri utilizzatori, per il tramite di Associazioni o Enti senza fini di lucro, che destineranno i proventi per finalità sociali.

Art. 27

Conferimento degli scarti vegetali da manutenzione del verde

E' obbligatorio conferire in modo differenziato gli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde privato che devono essere smaltiti da parte degli utenti esclusivamente nelle Piattaforme Ecologiche / Centri di Raccolta.

E' fatto divieto in generale conferire i residui di cui al presente articolo al servizio di raccolta domiciliare.

Il Gestore del servizio organizza un circuito di raccolta domiciliare aggiuntivo a titolo oneroso per gli utenti che ne facciano richiesta.

Art. 28

Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti

Il conferimento dei rifiuti urbani ingombranti, separati per tipologia di materiale, deve avvenire da parte degli utenti esclusivamente presso le Piattaforme Ecologiche / Centri di Raccolta.

E' vietato il conferimento dei rifiuti ingombranti all'ordinario servizio di raccolta domiciliare.

Il Gestore del servizio effettua interventi di raccolta a domicilio a titolo oneroso per gli utenti che ne facciano richiesta.

Art. 29

Conferimento degli oli e grassi vegetali ed animali

E' obbligatorio conferire in modo differenziato i residui esausti di oli e grassi vegetali ed animali.

E' espressamente vietato lo sversamento degli oli all'interno della rete fognaria.

Le utenze non domestiche (commerciali, artigianali ecc.) devono conferire i residui esausti degli oli vegetali e animali utilizzando una delle seguenti modalità:

- al Gestore del Servizio che organizza, a titolo gratuito, un circuito di raccolta specifico;
- a società terze, debitamente autorizzate al trasporto e smaltimento/recupero nel rispetto della normativa vigente;
- direttamente a propria cura, purché in possesso dell'autorizzazione al trasporto prevista dalla normativa, presso un impianto di stoccaggio/recupero debitamente autorizzato.

Le utenze domestiche (abitazioni) devono conferire i residui esausti degli oli vegetali e animali negli appositi contenitori collocati nelle Piattaforme Ecologiche / Centri di Raccolta o nei luoghi adibiti.

Art. 30

Conferimento di farmaci scaduti

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato i farmaci scaduti o non utilizzati nelle Piattaforme Ecologiche / Centri di Raccolta o negli appositi contenitori, collocati dal Gestore del servizio, presso le farmacie o in altri luoghi individuati sul territorio e accessibili al pubblico. La raccolta dei farmaci viene eseguita direttamente dal Gestore del servizio.

Art. 31

Conferimento di farmaci validi, non scaduti

Con l'obiettivo di riduzione dei farmaci non più utilizzati avviati a smaltimento e di contribuire nell'azione di contrasto alla povertà sanitaria, è istituita la raccolta dei farmaci non ancora scaduti e correttamente conservati che possono essere donati dai privati presso le farmacie cittadine aderenti.

I farmaci donati, previo le opportune verifiche di utilizzabilità, saranno presi in carico dagli enti assistenziali aderenti all'iniziativa del Banco Farmaceutico, per essere riutilizzati a beneficio degli indigenti e delle persone più bisognose.

Art. 32

Conferimento di pile esauste

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato le pile esauste nelle Piattaforme Ecologiche / Centri di Raccolta o negli appositi contenitori collocati dal Gestore del servizio, presso negozi, attività commerciali o in altri luoghi individuati sul territorio e accessibili al pubblico. La raccolta delle pile è eseguita direttamente dal Gestore del servizio.

Art. 33

Conferimento dei rifiuti inerti

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato nelle Piattaforme Ecologiche / Centri di Raccolta i rifiuti inerti, in modeste quantità (max. 0,25 m3), derivanti esclusivamente da piccoli lavori eseguiti in ambito domestico (fai da te) e non da svolgimento di arti, professioni o attività economiche.

Art. 34
Conferimento dei beni durevoli dismessi (RAEE)

La definizione delle tipologie di rifiuti classificabili come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) è stabilita dalla normativa vigente.

I RAEE di provenienza dalle utenze domestiche, quando hanno esaurito la loro durata operativa, sono consegnati a cura dell'utente ad uno dei seguenti soggetti:

- al Gestore del Servizio presso le Piattaforme Ecologiche / Centri di Raccolta;
- ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un apparecchiatura elettrica o elettronica (AEE) equivalente, servizio "1 contro 1";
- ad un rivenditore, anche senza effettuare un nuovo acquisto, servizio "1 contro 0" (servizio disponibile solo presso grandi negozi aderenti e per apparecchi di piccole dimensioni (max 25 cm);
- presso l'Ecovan solo per le tipologie ammesse.

Il Gestore del servizio effettua ritiri a domicilio dei RAEE, a titolo oneroso, per gli utenti che ne facciano richiesta.

Il Gestore del servizio, in accordo con il Comune, assicura ai distributori di AEE di poter conferire, a seguito di apposita convenzione, i RAEE provenienti da utenze domestiche cittadine presso i centri prestabiliti.

Art. 35
Conferimento dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

I rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche e non gestiti dal normale servizio di raccolta, perché eccedenti i limiti imposti dall'art. 10 del presente regolamento, devono essere avviati a recupero/smaltimento direttamente dal produttore stesso o per mezzo di trasportatori e impianti autorizzati come previsto dalla normativa vigente.

Art. 36
Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono regolati da apposito Contratto di servizio stipulato tra il Gestore del servizio ed il Comune.

Art. 37
Dichiarazione dati rifiuti avviati direttamente a recupero

I soggetti che avviano direttamente a recupero rifiuti urbani, fermo restando il rispetto della normativa di settore vigente, devono comunicare entro il 30 aprile di ogni anno all'Amministrazione Comunale, in forma disaggregata, la tipologia, la quantità e la destinazione delle frazioni avviate direttamente a recupero, ai fini dell'elaborazione dei dati quantitativi prodotti nel territorio Comunale.

TITOLO IV - RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 38
Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico, nonché sulle rive dei corsi d'acqua.

Per spazzamento si intendono le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico, nonché sulle rive dei corsi d'acqua, purché raggiungibili dai mezzi meccanici.

Art. 39
Competenze e aree di pertinenza

I servizi definiti nell'articolo precedente, sono effettuati dal Gestore del servizio relativamente alle aree di seguito indicate:

- a) strade e piazze, compresi portici e marciapiedi, classificate come comunali;
- b) strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti questi requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta;
 - non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito; (es. cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.);
 - siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette ecc.);
- d) giardini pubblici, parchi nonché verde di arredo, con l'esclusione delle aree gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale, esclusivamente per le attività di pulizia e rimozione dei rifiuti in aggiunta ai normali interventi di manutenzione del verde effettuata da altri soggetti incaricati dal Comune;

e) le sponde dei corsi d'acqua, dei canali e delle rogge comunali a cielo aperto, libere ed accessibili, nonché le rogge pubbliche e private in vicinanza degli attraversamenti e coperture di competenza Comunale, in periodo di asciutta.

Le attività di pulizia e lo smaltimento dei rifiuti raccolti degli alvei e degli argini di corsi d'acqua e di rogge, delle scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nonché lo smaltimento dei rifiuti raccolti, è a carico e di competenza diretta degli enti proprietari, privati proprietari o di chi ne ha effettiva disponibilità.

Sono inoltre escluse dal servizio le aree di parcheggio ad uso privato o pubblico, dedicate a specifiche attività commerciali o di servizio.

E' facoltà del Gestore effettuare il servizio su altre strade ed aree private a richiesta degli interessati ed a titolo oneroso.

Art. 40

Frequenza e modalità del servizio di spazzamento

La frequenza e le modalità dei servizi, spazzamento manuale, spazzamento meccanizzato e lavaggio, vengono stabilite dal Comune in accordo con il Gestore del servizio, in relazione alla necessità dell'utenza ed alle caratteristiche ed esigenze di ogni singolo settore, garantendo i principi generali espressi nel presente regolamento.

In caso di nuova realizzazione di pavimentazioni pubbliche il committente deve acquisire il parere da parte del Gestore, al fine di condividere le modalità ed i mezzi da utilizzare per evitare possibili danneggiamenti causati dall'utilizzo di macchinari dedicati alla pulizia e all'igiene del suolo e comprometterne il risultato finale.

Al fine di poter garantire un miglior livello di qualità del servizio, su richiesta del Comune, il Gestore organizza interventi di pulizia da effettuarsi su strade o aree sulle quali è istituito un divieto temporaneo di sosta.

Art. 41

Cestini pubblici

Allo scopo di garantire il mantenimento di idonee condizioni di igiene e pulizia nelle aree pubbliche o di uso pubblico, il Gestore del servizio provvede all'installazione e svuotamento di appositi cestini dedicati alla raccolta di piccoli rifiuti.

E' fatto assoluto divieto conferire, in prossimità o all'interno dei cestini, rifiuti prodotti all'interno delle utenze domestiche o attività i quali devono essere conferiti secondo quanto indicato al Titolo III del presente Regolamento.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria devono essere individuate le dislocazioni dei cestini della tipologia indicata dall'Amministrazione, in relazione alla densità edilizia e alla destinazione delle aree da servire.

E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini, nonché imbrattarli con scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

In sede progettuale deve essere acquisito il parere del Gestore del Servizio, in caso di nuovo arredo, nel quale vengano scelti cestini diversi da quelli concordati con l'Amministrazione Comunale, al fine di verificare l'accessibilità del sistema di svuotamento e di pulizia.

Art. 42

Pulizia dei mercati

I venditori ambulanti devono curare la pulizia dell'area loro assegnata.

Al termine del mercato, della fiera o altro, prima di allontanarsi dal posteggio gli stessi devono provvedere affinché il suolo rimanga pulito e libero da rifiuti di qualsiasi natura

Durante lo svolgimento del mercato i venditori ambulanti non devono gettare rifiuti sotto il proprio banco, nell'area del posteggio o sulla pubblica via, ma devono ordinatamente conferire, in modo differenziato, ogni residuo derivante dall'attività svolta, utilizzando appositi contenitori o involucri nei punti di prelievo stabiliti dal Gestore del servizio, il quale provvederà tempestivamente, alla fine dell'attività del mercato o altro, a raccogliere e trasportare gli stessi ai luoghi di trattamento e smaltimento finale.

E' vietato sversare i residui liquidi di qualsiasi genere sul suolo o nella pubblica fognatura.

Art. 43

Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di tutti gli esercizi commerciali devono provvedere a mantenere pulita l'area esterna di pertinenza, intesa come l'intera larghezza del marciapiede prospiciente o, in caso di assenza del marciapiede, il suolo stradale per la larghezza di 1 metro dal lato strada, collocando se necessario appositi contenitori (es. cestini, posaceneri, ecc.), indipendentemente dal tempo in cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento.

I rifiuti devono essere raccolti e conferiti in modo differenziato con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di occupazione di aree pubbliche o ad uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto di eventuali arredi o attrezzature e nelle immediate adiacenze anche oltre l'area assegnata, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dall'attività esercitata e conferendoli in modo differenziato con le modalità previste per i rifiuti urbani interni.

Al termine dell'orario di apertura l'area occupata, compresa quella di pertinenza, dovrà essere lasciata perfettamente pulita.

Art. 44

Aree adibite a feste, manifestazioni, luna park, circo, spettacoli viaggianti

Le aree occupate da feste, manifestazioni, spettacoli viaggianti, circo, luna park, analogamente a tutte le aree per le quali venga concessa autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli organizzatori una volta terminato il periodo di sosta.

In occasione del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area si devono considerare gli aspetti inerenti le problematiche di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in base all'afflusso di pubblico, che all'eventuale presenza in loco di carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e all'installazione delle relative strutture.

La raccolta e lo smaltimento dei vari rifiuti prodotti, l'eventuale fornitura di attrezzature specifiche, nonché il richiesto intervento di igiene del suolo, saranno oggetto di apposito contratto stipulato, a titolo oneroso, con il Gestore del servizio, da sottoscrivere prima del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti in modo differenziato, secondo le vigenti disposizioni e le indicazioni fornite dal Gestore del servizio, nei giorni ed orari previsti dai calendari di zona in vigore.

Art. 45

Aree di sosta temporanea per campers, roulotte e simili

Gli utenti delle aree di sosta assegnate e predisposte dall'Amministrazione Comunale sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento, dal Codice della Strada, da eventuali ordinanze sindacali e comunque ogni norma in materia igienico sanitaria, in particolare sono tenuti a mantenere l'area costantemente pulita.

È vietato lo scarico dei residui organici, delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

Art. 46

Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie

La pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e la verifica del buon funzionamento è di competenza del soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale.

Il Gestore, tramite il normale servizio di spazzamento, provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il deflusso.

E' fatto assoluto divieto di introdurre qualsiasi materiale o rifiuto negli stessi.

Art. 47

Raccolta deiezioni su aree pubbliche

Coloro che conducono animali su strade od altre aree comunque soggette ad uso pubblico, compresi i parchi, sono tenuti a munirsi di paletta od altro strumento idoneo a raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi, introdurle in contenitori chiusi e depositarle nei cestini o conferirle al servizio di raccolta con le modalità previste per la frazione residua dei rifiuti urbani.

Art.48

Mozziconi di sigarette, gomme da masticare, scontrini e fazzoletti di carta

E' fatto divieto di buttare mozziconi di sigaretta, gomme da masticare, scontrini e fazzoletti di carta su area pubblica o di uso pubblico.

Art. 49

Carico e scarico di merci e materiali, defissione manifesti e attività di volantinaggio

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali o defissione di manifesti, che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

In merito all'attività di volantinaggio si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento comunale della Polizia Urbana.

Art. 50

Cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, manutenzione o ristrutturazione di fabbricati è tenuto, nel corso ed alla fine dei lavori, a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonare rifiuti, scarti e residui di alcun genere.

Analoghe disposizioni valgono per i cantieri relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi genere.

Art. 51

Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi e da vegetazione incontrollata, al fine di evitare che gli stessi diventino ricettacolo di topi, rettili ed animali randagi, a tutela degli aspetti igienico sanitari.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramento degli accessi e, salvo per i terreni agricoli, di recinzione onde evitare l'inquinamento del suolo e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 52
Rimozione di scarichi abusivi di rifiuti

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico il responsabile individuato è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, al ripristino con la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, nelle modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Art. 53
Rimozione delle carcasse animali

Le carcasse degli animali giacenti sul suolo pubblico o di uso pubblico devono essere asportate e smaltite dal Gestore del servizio secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla vigente normativa.

Art. 54
Sgombero della neve

Il servizio di sgombero della neve è regolato da apposite Specifiche Tecniche predisposte dall'affidatario del servizio e annualmente approvate dall'Amministrazione Comunale.

I compiti dell'affidatario del servizio sono:

- a) lo spargimento di sabbia e/o miscele saline allorché, anche in assenza di eventi nevosi, le condizioni meteorologiche possano comportare formazione di ghiaccio sulla sede stradale. Tale servizio è effettuato limitatamente alle sedi carreggiabili delle strade comunali più soggette al fenomeno, ed eventualmente in altri punti specifici su richiesta dei competenti Uffici Comunali;
- b) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse.

I frontisti hanno i seguenti obblighi:

- a) in caso di nevicata con persistenza di neve sul suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera loro larghezza, allo spalamento della cunetta stradale per una larghezza di 20 cm. e di eventuali caditoie o tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, all'apertura di passaggi in corrispondenza di attraversamenti pedonali e degli incroci stradali su tutto il perimetro dello stabile da essi abitato o occupato, ammassando la neve in modo che non arrechi disturbo alla circolazione stradale e pedonale. Nel caso di strade sprovviste di marciapiede l'obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un (1) metro dal lato strada.
- b) nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, se si prevede che la temperatura scenda sotto zero, un adeguato quantitativo di sabbia e/o miscele saline al fine di evitare la formazione di ghiaccio;
- c) la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico;
- d) i proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere tempestivamente alla rimozione di festoni o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti, dalle grondaie, dai balconi, dai terrazzi o altre sporgenze che si protendono sulla pubblica via, sui marciapiedi e cortili interni onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
- e) quando si renda necessario procedere alla rimozione di neve dai tetti, terrazze o in genere qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di rimozione devono essere eseguite garantendo la massima sicurezza, vale a dire delimitando preliminarmente in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicata di entità superiore ai 20 (venti) cm., gli automobilisti devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni – anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali – fino a quando non sia stata rimossa la neve e ripristinate le normali condizioni delle carreggiate.

Qualora non sia possibile trovare temporanee sistemazioni all'esterno delle carreggiate, i proprietari delle automobili devono rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi dei mezzi addetti allo sgombero e rimozione cumuli di neve.

Art. 55
Altri servizi

Relativamente alle aree specificate al precedente articolo 39 sono competenza del Gestore i seguenti servizi:

- a) diserbo e sterramento di strade ed aree pubbliche nel rispetto della normativa vigente, limitatamente a quanto non proveniente da proprietà private per la cui rimozione sono direttamente obbligati i relativi proprietari e/o conduttori, così come per la pulizia di eventuali residui causati dal verde privato sul suolo pubblico;
- b) interventi di emergenza a seguito di segnalazione dei competenti Uffici Comunali per la pulizia della carreggiata stradale a seguito di incidente stradale, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente, quando individuati;
- c) lavaggio e disinfezione di fontane e orinatoi pubblici;
- d) cancellazione di scritte su edifici pubblici, limitatamente ad interventi da effettuare a piano strada;
- e) raccolta delle siringhe;
- f) asportazione di rifiuti abbandonati abusivamente su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico del responsabile dell'attività abusiva, del proprietario o di chi ne ha effettiva disponibilità;
- g) lotta alla proliferazione della zanzara tigre mediante l'introduzione di una sostanza attiva all'interno di caditoie, pozzetti, griglie e bocche di lupo; il periodo e la frequenza d'intervento sono stabiliti in accordo tra Comune e Gestore;
- h) distribuzione di mangime antifecondativo con lo scopo di limitare i danni provocati dalla presenza di piccioni;
- i) pulizia delle griglie installate su tratti di rogge presenti all'interno del territorio del Comune di Bergamo.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 56 Sanzioni

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, sono punite con una sanzione amministrativa secondo quanto determinato nell'allegato A.

Art. 57 Accertamenti delle infrazioni

All'accertamento delle infrazioni di cui al presente regolamento sono preposti il Corpo di Polizia Locale, le Guardie Ecologiche Volontarie, gli Ispettori Ecologici incaricati con provvedimento comunale e gli Organi di Pubblica Sicurezza.

Gli Ispettori Ecologici, costituiscono un collegamento nel rapporto tra l'Amministrazione comunale e i cittadini, avente come obiettivo il rispetto del presente Regolamento e delle civili abitudini di convivenza, uno degli elementi fondamentali per la tutela ambientale della città. Il compito degli Ispettori Ecologici è quello di informare, sensibilizzare, verificare e applicare le sanzioni amministrative previste.

Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 58 Comitato Tecnico per la gestione del servizio di igiene urbana

In ottemperanza a quanto previsto dal Contratto di Servizio è istituito il "Comitato Tecnico per la gestione del servizio di igiene urbana", di seguito denominato per brevità "Comitato", avente natura paritetica, così composto:

- tre rappresentanti del Comune;
- tre rappresentanti del Gestore del Servizio.

Il Comitato svolge, quale organo consultivo, in particolare le seguenti attività:

- revisione ed aggiornamento del sistema di monitoraggio del servizio;
- valutazioni di eventuali richieste e proposte di modifica ed adeguamento dei servizi erogati;
- definizione delle modalità di rendicontazione dei servizi svolti, anche attraverso l'adozione di specifici modelli connotati da chiarezza di lettura;
- ogni altra valutazione in ordine alla gestione del servizio e in ordine a problemi di fatto e di diritto che dovessero ostacolare l'attuazione, proponendo soluzioni idonee al suo superamento.

Alle sedute del Comitato, possono partecipare, qualora invitati dal Comune e in accordo tra le parti con funzione consultiva, esperti in materia, nonché rappresentanti delle associazioni degli utenti e dei lavoratori rappresentative a livello locale.

Art. 59 Volontariato

L'Amministrazione Comunale può avvalersi, nelle forme previste dallo statuto e dai vigenti regolamenti comunali, anche attraverso la stipula di convenzioni, della collaborazione delle associazioni di volontariato e ambientaliste, nonché della partecipazione dei cittadini e loro associazioni, al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 60 Entrata in vigore

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 47/I15671 P.G. nella seduta del 27/03/2003 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A - SANZIONI

Divieti o obblighi per i quali sono previste specifiche sanzioni dal presente Regolamento

Articolo	Violazione al regolamento comunale	Sanzione in €
Art. 9	Inadempienza alle modalità di gestione dei rifiuti speciali	da 75 a 450
Art. 10 comma 2	Obbligo conferimento rifiuti nei punti di prelievo	da 25 a 150
Arti. 10 comma 3	Obbligo conferimento separato rifiuti speciali utilizzando luoghi all'uopo adibiti	da 25 a 150
Art. 10 comma 5	Divieto di cernita manuale	da 25 a 150
Art. 10 comma 6 e 7	Inadempienza per utilizzo contenitori, bidoni e sacchi non espressamente stabiliti e conferimento di rifiuti all'esterno degli stessi	da 50 a 300
Art. 10 comma 8	Conferimento rifiuti in punti di prelievo diversi da quelli stabiliti dal normale servizio di raccolta	da 25 a 150
Art. 10 comma 9	Divieto di spostare, danneggiare o ribaltare i contenitori stradali per la raccolta domiciliare	da 50 a 300
Art. 10 comma 10	Mantenere puliti e in condizioni decorose i contenitori adibiti alla raccolta domiciliare	da 25 a 150
Art. 10 comma 11	Utilizzo dei contenitori stradali pieni che non consentono un idoneo contenimento dei rifiuti	da 25 a 150
Art. 10 comma 12	Incendio di rifiuti in area pubblica o privata	da 50 a 300
Art. 10 comma 13	Divieto di intralciare l'opera degli addetti ai servizi	da 50 a 300
Art. 10 comma 14	Divieto di depositare abusivamente i rifiuti su aree pubbliche o private ad uso pubblico e corsi d'acqua	da 25 a 150
Art. 12	Detenzione dei rifiuti urbani e speciali in modo non idoneo	da 25 a 150
Art. 14 comma 2	Esposizione dei rifiuti in giorni od orari diversi da quelli previsti dal servizio di raccolta	da 25 a 150
Art. 14 comma 4	Mancato ritiro dei contenitori nei termini stabiliti	da 25 a 150
Art. 15 comma 1	Conferimento della frazione residua in modo non idoneo (tipologia involucri e chiusura)	da 25 a 150
Art. 15 comma 4	Conferimento di materiali estranei o non conformi a quelli previsti per la raccolta della frazione residua e destinati ad altre tipologie	da 25 a 150
Art. 15 comma 5	Mancate precauzioni al conferimento di oggetti taglienti od acuminati	da 25 a 150
Art. 15 comma 6	Conferimento della frazione residua, anche se debitamente confezionata, in luoghi diversi dai punti di prelievo previsti	da 25 a 150
Art. 16 comma 2	Conferimento di materiali estranei o non conformi a quelli previsti per la raccolta della frazione carta e cartone	da 25 a 150
Art. 16 comma 5	Conferimento di imballaggi in cartone voluminosi senza adeguata riduzione volumetrica o piegatura	da 25 a 150
Art. 17 comma 2	Conferimento di materiali estranei o non conformi a quelli previsti per la raccolta della frazione organica	da 25 a 150
Art. 17 comma 5	Conferimento della frazione organica utilizzando sacchetti in plastica non biodegradabile	da 50 a 300
Art. 18	Compostaggio domestico	da 25 a 150
Art. 19 comma 1	Conferimento della frazione imballaggi in plastica in modo non idoneo (tipologia involucri e chiusura)	da 25 a 150
Art. 19 comma 2	Conferimento di materiali estranei o non conformi a quelli previsti per la raccolta della frazione plastica	da 25 a 150
Art. 20 comma 1	Conferimento di materiali estranei o non conformi a quelli previsti per la raccolta della frazione vetro e barattolame metallico	da 25 a 150
Art. 20 comma 5	Utilizzo sacchi per il conferimento della frazione vetro e barattolame	da 25 a 150
Art. 24	Conferimento di rifiuti urbani pericolosi in modo non idoneo o al di fuori dei contenitori previsti	da 50 a 300
Art. 27	Divieto di conferire scarti vegetali da manutenzione del verde congiuntamente alle frazioni di rifiuto della raccolta domiciliare	da 50 a 300
Art. 28	Divieto di conferire rifiuti ingombranti all'ordinario servizio di raccolta domiciliare	da 50 a 300
Art. 41 comma 2	Divieto di conferire presso i cestini pubblici rifiuti domestici, speciali o ingombranti	da 25 a 150
Art. 41 comma 4	Divieto di danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini stradali, nonché imbrattarli o affiggervi materiali	da 25 a 150
Art. 42	Inosservanza delle disposizioni di pulizia e conferimento rifiuti durante e al termine dei mercati	da 75 a 450
Art. 43	Inosservanza delle disposizioni di pulizia delle aree in concessione autorizzate od esterne degli esercizi pubblici	da 75 a 450
Art. 44	Inosservanza delle disposizioni di pulizia delle aree adibite a feste, manifestazioni, luna park, spettacoli viaggiatori	da 75 a 450

Art. 46	Divieto di introdurre qualsiasi materiale nei pozzetti stradali, caditoie e feritoie	da 25 a 150
Art. 47	Obbligo di rimozione delle deiezioni per chi conduce animali	da 50 a 300
Art. 48	Divieto di buttare su suolo scontrini, fazzoletti di carta, mozziconi di sigarette e gomme da masticare	da 50 a 300
Art. 49	Inosservanza disposizioni di pulizia al termine delle operazioni di carico e scarico merci, defissioni manifesti e attività di volantinaggio	da 50 a 300
Art. 50	Inosservanza delle disposizioni di pulizia e abbandono rifiuti presso le aree di cantiere	da 75 a 450
Art. 52	Rimozione di scarichi abusivi di rifiuti	da 75 a 450
Art. 54	Obblighi per i frontisti in caso di neve	da 25 a 150

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag.	1
Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento	pag.	1
Art. 3 – Finalità	pag.	1
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti	pag.	1
Art. 5 - Principi generali e criteri di comportamento	pag.	1
Art. 6 -Attività di competenza del Comune	pag.	1
Art. 7 - Azioni per la riduzione delle plastiche monouso	pag.	2
Art. 8 - Attività di competenza del Gestore del servizio	pag.	2
Art. 9 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi e di particolari tipologie di rifiuti	pag.	2
Art. 10 - Criteri di comportamento, obblighi e divieti	pag.	2

TITOLO II – RIFIUTI SPECIALI SIMILI PER NATURA AI RIFIUTI DOMESTICI

Art. 11 - Rifiuti Urbani	pag.	3
--------------------------	------	---

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

Art. 12 - Luogo di detenzione	pag.	3
Art. 13 - Modalità di raccolta	pag.	3
Art. 14 - Raccolta domiciliare a filo strada	pag.	3
Art. 15 - Raccolta domiciliare della frazione indifferenziata residua	pag.	4
Art. 16 - Raccolta domiciliare differenziata di carta e cartone	pag.	4
Art. 17 - Raccolta domiciliare differenziata della frazione organica	pag.	4
Art. 18 - Compostaggio domestico	pag.	4
Art. 19 - Raccolta domiciliare differenziata degli imballaggi in plastica	pag.	5
Art. 20 - Raccolta domiciliare differenziata del vetro e barattolame metallico	pag.	5
Art. 21 - Raccolta domiciliare differenziata di altre frazioni di rifiuto	pag.	5
Art. 22 - Raccolta differenziata nelle Piattaforme Ecologiche / Centri di Raccolta	pag.	5
Art. 23 - Servizio di raccolta mobile Ecovan	pag.	6
Art. 24 -Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi	pag.	6
Art. 25 - Conferimento del vestiario	pag.	6
Art. 26 - Laboratorio del riuso	pag.	6
Art. 27 - Conferimento degli scarti vegetali da manutenzione del verde	pag.	7
Art. 28 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti	pag.	7
Art. 29 - Conferimento degli oli e grassi vegetali ed animali	pag.	7
Art. 30 - Conferimento di farmaci scaduti	pag.	7
Art. 31 - Conferimento di farmaci validi, non scaduti	pag.	7
Art. 32 - Conferimento di pile esauste	pag.	7
Art. 33 - Conferimento dei rifiuti inerti	pag.	7
Art. 34 - Conferimento dei beni durevoli dismessi (RAEE)	pag.	8
Art. 35 - Conferimento dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche	pag.	8
Art. 36 - Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni	pag.	8
Art. 37 - Dichiarazione dati rifiuti avviati direttamente a recupero	pag.	8

TITOLO IV - RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 38 – Definizione	pag.	8
Art. 39 - Competenze e aree di pertinenza	pag.	8
Art. 40 - Frequenza e modalità del servizio di spazzamento	pag.	9
Art. 41 – Cestini pubblici	pag.	9
Art. 42 - Pulizia dei mercati	pag.	9
Art. 43 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi	pag.	9
Art. 44 - Aree adibite a feste, manifestazioni, luna park, circo, spettacoli viaggianti	pag.	9
Art. 45 - Aree di sosta temporanea per campers, roulottes e simili	pag.	10
Art. 46 - Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie	pag.	10

Art. 47 - Raccolta deiezioni su aree pubbliche	pag.	10
Art.48 - Mozziconi di sigarette, gomme da masticare, scontrini e fazzoletti di carta	pag.	10
Art. 49 - Carico e scarico di merci e materiali, defissione manifesti e attività di volantinaggio	pag.	10
Art. 50 – Cantieri	pag.	10
Art. 51 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati	pag.	10
Art. 52 - Rimozione di scarichi abusivi di rifiuti	pag.	11
Art. 53 - Rimozione delle carcasse animali	pag.	11
Art. 54 -Sgombero della neve	pag.	11
Art. 55 - Altri servizi	pag.	11
 TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI		
Art. 56 – Sanzioni	pag.	12
Art. 57 - Accertamenti delle infrazioni	pag.	12
Art. 58 - Comitato Tecnico per la gestione del servizio di igiene urbana	pag.	12
Art. 59 – Volontariato	pag.	12
Art. 60 - Entrata in vigore	pag.	12
 ALLEGATO A	 pag.	 13